



LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
O.n.l.u.s.

Torino, 10 marzo 2016

All'attenzione di:

Giorgio Ferrero
Assessore all'agricoltura, caccia e pesca

Mauro Laus
Presidente Consiglio Regionale del Piemonte

III Commissione
Consiglio Regionale del Piemonte

Oggetto: osservazioni di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta al disegno di legge regionale n. 182 “Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria”.

In merito al Disegno di Legge Regionale n. 182 “*Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria*”, presentato dalla Giunta Regionale l'1 dicembre 2015, la scrivente associazione, nel pubblico interesse, presenta memoria scritta con le proprie osservazioni di merito.

Osservazioni di carattere generale

Prima ancora di esaminare ed esprimersi sul disegno di legge proposto, è opportuno ricordare la storia trentennale del referendum regionale sulla caccia, che chiedeva una riduzione delle specie cacciabili al solo cinghiale, lepre e fagiano; il divieto di caccia su territorio innevato e nelle giornate di domenica e la limitazione ai privilegi concessi alle aziende faunistico venatorie. I cittadini piemontesi non hanno avuto l'opportunità di esprimersi su questi quesiti e, nonostante tutti i principali sondaggi sulla materia indichino una percentuale maggiore del 50% di cittadini contrari all'attività venatoria, il presente ddl non tiene minimamente conto delle richieste referendarie. La prima richiesta è quindi di rivedere la legge, accogliendo i quesiti referendari o lasciare il diritto ai cittadini piemontesi di esprimersi a riguardo, ponendo così la parola “fine” su una butta storia di democrazia mancata nella nostra Regione.

Entrando nel merito del disegno di legge si osserva che la norma è troppo generica, lasciando troppo spazio ad interpretazioni o successivi regolamenti. Ad esempio non vengono indicate né le specie cacciabili, né il periodo dell'attività venatoria. Appare quindi evidente che in primo luogo la legge dovrà invece esprimersi su questi e altri aspetti fondamentali, che indicheremo nel dettaglio successivamente.

La legge si pone come primo obiettivo il dettare “norme per la tutela e la conservazione” del patrimonio faunistico ambientale (art. 1 comma 2) e solo in secondo luogo l'attività venatoria. Sull'aspetto della tutela e conservazione però non si trova traccia nell'articolato, se non qualche parola su ricerche o studi. Sarebbe invece opportuno fornire strumenti per tutelare le specie particolarmente minacciate, escludendo dalle specie cacciabili quelle in cattivo stato di

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.

Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**
tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001

P.IVA C.Fiscale 06478780015

Sede Valle d'Aosta: **via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta**
www.legambientepiemonte.it – info@legambientepiemonte.it



LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
O.n.l.u.s.

conservazione e realizzando ed adottando appositi piani d'azione per la loro tutela. Si pone particolare attenzione sulla tipica fauna alpina, che dovrebbe essere esclusa in modo chiaro dall'attività venatoria.

Appare preoccupante l'impostazione che si dà nella legge riguardo l'integrazione tra turismo e caccia (in particolare all'art. 3 comma 2). Un'impostazione vecchia, insensata, che contrasta con la realtà delle cose. Sempre più spesso il turismo confligge con l'attività venatoria e la Regione dovrebbe incentivare il turismo dolce, fatto di cicloturismo, escursioni, ciaspolate, trekking nella natura, greenways, in cui la fauna selvatica è patrimonio vivente e arricchente i paesaggi piemontesi. Sono tante invece le denunce e segnalazioni di cittadini che hanno timore anche a stare nelle proprie casa in campagna, a passeggiare con i propri amici a quattro zampe e a camminare nei boschi a causa dell'incultura civica diffusa tra chi esercita l'attività venatoria. Una paura fondata, considerato il numero elevatissimo di denunce per spari a brevissima distanza da strade e abitazioni rurali, di cani e gatti feriti o uccisi a fucilate o, addirittura, i 16 morti e 67 feriti provocati dalla caccia in Italia nella sola stagione venatoria appena conclusa (30 gennaio 2016).

Altrettanta preoccupazione suscita la commercializzazione/privatizzazione della selvaggina, regolamentata nel disegno di legge senza porre limiti chiari e adeguati, con il concretissimo rischio di incentivare ancor più quell'allevamento a cielo aperto del cinghiale che tantissime polemiche e danni ha prodotto finora. Tale proposta rischia quindi di divenire solo un incentivo all'attività venatoria che, in aggiunta al mancato divieto di allevamento del cinghiale, non può che causare ulteriori aumenti dei cinghiali e danni al settore agricolo.

Si procede alle osservazioni di Legambiente al disegno di legge con specifiche note all'articolato.

Osservazioni agli articoli:

Articolo 1

Il presente articolo detta le finalità della norma e correttamente indica con un ordine prioritario che la legge deve dettare "norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico ambientale" e solo successivamente, in secondo ordine "disciplina l'attività venatoria". Non si trova traccia però né in questo articolo né altrove nell'articolato della legge (a differenza da quanto esplicitamente prefisso) di norme per la tutela e la conservazione mentre viene ampiamente trattato il tema dell'attività venatoria. Ad esempio, devono essere previsti già tra gli scopi del comma 2 la realizzazione ed adozione di piani d'azione per le specie minacciate al fine di tutelarle con maggior efficacia.

Articolo 2

Il comma 4 considera "meritevoli di particolare tutela" le specie di fauna tipica alpina e quelle di cui alla Direttiva Uccelli. Queste sono tuttavia prelevabili, quindi si suppone che la particolare tutela si sostanzi in una distinzione delle sanzioni di cui però non si trova traccia nell'articolo dedicato. La scrivente associazione chiede che le specie "meritevoli di particolare tutela" e tutte quelle in cattivo stato di conservazione siano escluse dalle specie cacciabili.

Il comma 6 del presente articolo risulta essere illegittimo nella misura in cui intende lasciare facoltà alla Giunta Regionale di inserire altre specie escluse dalla norma, differenti da quelle espressamente previste dalla legge quadro nazionale.

In nessuna parte dell'articolo viene indicata la finalità di gestione per le specie alloctone (art. 2, comma 2bis della legge 157/92

Articolo 3 Al comma 1 si propone di modificare "promuove la conoscenza del patrimonio faunistico regionale" con "promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio faunistico regionale". Nello stesso comma dovrebbero essere indicate le modalità con cui viene perseguito questo obiettivo e le risorse annuali destinate.

Al comma 2 lettera a) non si comprende per quale motivo la divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico scientifiche concernenti la gestione della fauna selvatica debba essere svolta unicamente attraverso "l'esercizio venatorio" e non attraverso tutte le ricerche svolte da enti di ricerca, università, enti parco, amministrazioni e associazioni, in considerazione anche del fatto che le specie "cacciabili" sono marginali rispetto all'insieme della fauna selvatica ed al bisogno di conoscenza esistente per tutte le specie presenti in Piemonte. Si propone dunque di cancellare

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.

Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**

tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001

P.IVA C.Fiscale 06478780015

Sede Valle d'Aosta: **via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta**

www.legambientepiemonte.it – info@legambientepiemonte.it



LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
O.n.l.u.s.

le parole “esercizio venatorio” e sostituire con “tutte le ricerche svolte da enti di ricerca, università, enti parco, amministrazioni e associazioni”.

Al comma 2 lettera b) si promuove l'integrazione dell'attività venatoria con il turismo. Un'integrazione davvero priva di senso storico considerato che il numero dei cacciatori è in costante calo e che semmai l'attività venatoria costituisce un limite al turismo. Ne sono esempio le tante segnalazioni di chi si sente in pericolo a passeggiare in campagna durante i giorni di caccia. Su questo punto si ricorda e si rinnova la richiesta di stabilire non più di tre giorni prefissati di caccia e di vietare l'attività venatoria la domenica, giorno di particolare frequentazione dei sentieri da parte delle famiglie e della popolazione. Si propone quindi di mantenere le seguenti parole della lettera b) “alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate” eliminando le restanti parole fino alla lettera c) ed escludendo in ogni caso le attività venatorie.

Articolo 4

Nelle finalità della legge espresse nell'articolo 1 si scrive che la legge dovrà normare la tutela della fauna. Non si trova riscontro però né in questo articolo né altrove su tale aspetto se non per quanto riguarda studi e ricerche che però, se non utilizzati, paiono essere fini a loro stessi.

Riguardo le competenze conferite alla Città Metropolitana riguardanti le funzioni di “attività gestionale in materia di caccia programmata” occorrerebbe specificare cosa si intende.

Articolo 5

Eliminare la lettera h.

Articolo 6

Il comma 6 consente l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi nella forma della caccia controllata. Si ricorda però che le aree contigue sono, nella realtà piemontese, generalmente, parti del territorio di connessione tra aree protette, di fatto costituiscono elemento portante della rete ecologica e, quindi di fondamentale importanza per la vita delle specie animali. Le aree contigue sono state individuate in modo assai superficiale, trasformando tutte quelle che erano aree protette/zone di salvaguardia in aree contigue, senza fare una analisi approfondita delle diverse situazioni: molte di quelle aree sarebbero dovute rimanere aree protette a tutti gli effetti.

Articolo 8

Non vi sono evidenze tecniche per porre il limite di 1000 ettari alle zone di ripopolamento e cattura.

Articolo 9

Al comma 2 se si vuole indicare il limite minimo di superficie per gli ATC e i CA dovrebbe essere posto a 10.000 ettari, mentre sarebbe auspicabile che si ponesse il limite massimo di superficie non superiore a 50.000 ettari. In altre Regioni (ad esempio in Trentino Alto Adige) le riserve di caccia hanno dimensione comunale.

Articolo 10

Ai commi 1 e 3 vanno inseriti tra gli obiettivi di ATC e CA la prevenzione dei danni all'agricoltura causati dalla fauna.

Articolo 11

Al comma 6 si indica il numero di 20 componenti dei Comitati di gestione. A parere della scrivente associazione è sufficiente il numero di 10 componenti, lasciando invariate le percentuali di ripartizione, che quindi diventerebbero: 3 rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, 3 rappresentanti designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, 2 rappresentanti designati dalle strutture regionali delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 2 rappresentanti designati dagli enti locali ricadenti in quel territorio.

Al comma 7 è positiva la restrizione che prevede che “i componenti di cui al comma 6 non devono esercitare attività ricadenti in altre categorie”. In ogni caso, è opportuno inserire esplicitamente il divieto del possesso di porto d'armi per i componenti dei Comitati di gestione non rappresentanti delle associazioni venatorie, ad esempio: “ad esclusione dei

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta O.n.l.u.s.

Sede legale e operativa: **via Maria Ausiliatrice n°45, 10152 Torino**

tel: +39 011 2215851 - +39 011 2169591 fax.: +39 011 210001

P.IVA C.Fiscale 06478780015

Sede Valle d'Aosta: **via Delle Betulle n° 84 11100- Aosta**

www.legambientepiemonte.it – info@legambientepiemonte.it



LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
O.n.l.u.s.

rappresentanti delle associazioni venatorie, gli altri componenti non devono essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia.”

Al comma 12 si dà la possibilità di partecipare come uditor senza diritto di voto solo ad un rappresentante di ogni associazione venatoria che non risulti rappresentata nel Comitato di gestione. In virtù del criterio di trasparenza si chiede che le riunioni dei Comitati di gestione siano aperte, in qualità di uditori senza diritto di voto, a tutti i cittadini ed i soggetti interessati, a partire dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

Articolo 12

Il comma 2 si prefigge l'obiettivo di “incentivare lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico venatorio, anche in deroga a quanto previsto al comma 1” e “disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche”. Non è chiaro cosa si intende con “specifiche iniziative a carattere faunistico venatorio” e va quindi chiarito. A destare preoccupazione è però l'incentivo al nomadismo venatorio, contrario all'impostazione della legge quadro di riferimento e che andrebbe invece vietato.

Al comma 3, la frase “fatta eccezione per la caccia al cinghiale” è da eliminare.

Articolo 13

In questo articolo si sovverte il principio fino ad oggi assodato della “territorializzazione” dei cacciatori, che possono andare a caccia solo nell'ambito di residenza. L'impostazione prevista invece implica un turismo venatorio che finisce per snaturare l'idea che la gestione faunistica sia praticata attivamente da chi ne beneficia in termini di prelievo.

Al comma 2 si prevede una apposita deliberazione per la disciplina del prelievo di ungulati, volpi, starni, pernici rosse, galliformi alpini, lepre variabile ed altre specie. Su questo aspetto, ricordando i principi di tutela della fauna, in particolare per la fauna alpina, si chiede di vietare la caccia a tutta la fauna alpina e di disciplinare nella presente legge, e non con una deliberazione apposita, il prelievo per le altre specie.

Articolo 14

Al comma 1 lettera b) viene previsto “l'addestramento, l'allenamento e le prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica”. Pare però poco chiaro o quantomeno improbabile riuscire a non far predare i falchi in periodi di caccia chiusa, risultando nei fatti un incentivo al bracconaggio. Da eliminare “in periodo di caccia chiusa”.

Articolo 16

Non si condivide assolutamente la possibilità, prevista al comma 15, di realizzare aree recintate per il prelievo di ungulati provenienti da allevamento. Non si possono considerare gli ungulati un giorno come una calamità e il giorno successivo legiferare per incentivarne l'allevamento.

Articolo 17

Desti forte preoccupazione la decisione, peraltro priva di chiari e ben definiti limiti, di voler valorizzare la commercializzazione della fauna selvatica. La commercializzazione della selvaggina, che è giusto ricordare è patrimonio indisponibile dello Stato, non prevede nel presente articolo paletti ben definiti e, senza l'attivazione un rigoroso e regolare sistema di controllo pubblico, porta nella direzione di una mercificazione del prelievo ben lontana dall'obiettivo di legge di un prelievo in equilibrio con l'ambiente. Per questi motivi, a parere della scrivente associazione l'intero articolo va stralciato. Se la Regione intende comunque procedere con la commercializzazione della fauna selvatica si fa notare che il presente articolo è privo di chiari e ben definiti limiti.

Articolo 18

Al comma 2, la segnalazione di animali morti va fatta alle strutture più prossime degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, facendo segnalazione obbligatoria alle Forze di Polizia.

Articolo 19

Al comma 1 sostituire la formula “sentito l'I.S.P.R.A.” con le parole “con parere dell'I.S.P.R.A.”



LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
O.n.l.u.s.

Al comma 2 vanno inserire le associazioni ambientaliste tra i soggetti da sentire per provvedere all'attuazione delle linee guida.

Al comma 3 è incostituzionale che si preveda che il controllo faunistico possa essere fatto in deroga alle norme vigenti. Il comma va quindi eliminato e la regolamentazione deve essere quella prevista al comma 1.

Per le azioni previste ai commi 5 e 6 viene prevista la possibilità di avvalersi dei cacciatori. La legge 157/92 prevede che possano svolgere solo funzione di coadiutori. Sarebbe comunque più opportuno che tali attività venissero svolte unicamente dagli Enti pubblici, destinando loro le risorse necessarie.

Al comma 7 si prevede che il controllo faunistico sia utilizzato ai fini di completamento dei piani di prelievo numerici degli ATC e CA, Questi due istituti di legge, la caccia e il controllo faunistico, sono giuridicamente e concettualmente radicalmente diversi e non possono e non devono essere sovrapposti né uno può surrogare l'altro.

Al comma 10 si prevede che gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di controllo siano introitati dagli ATC e CA. Si fa notare però che gli introiti di abbattimento sono patrimonio indisponibile dello Stato e pertanto è opportuno definire la natura giuridica di tali enti come pubblica.

Articolo 20

Le misure previste nel presente articolo vanno normate anch'esse con le modalità previste all'articolo 19. Si chiede quindi di eliminare l'intero articolo.

Articolo 21

Si chiede di aggiungere il divieto di caccia per tutte le specie appartenenti alla tipica fauna alpina, si propone di aggiungere il divieto di caccia la domenica e di estendere il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve per tutte le specie.

Articolo 28

Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale vanno destinate anche alla costituzione di un fondo regionale soprattutto finalizzato ad azioni di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, non solo per i risarcimenti (come previsto al comma 1 lettera a). Azioni di prevenzione volte a ridurre i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività umane sono quanto mai indispensabili, al fine di una convivenza possibile tra fauna selvatica e attività antropiche.

Articolo 31

Viene abrogata la legge 9/2000 cosicché la materia del contenimento del cinghiale cessa di essere una specificità. Non sarà quindi più obbligatorio effettuare un piano e un programma annuale per il controllo della specie, lasciando discrezionalità in merito alle singole amministrazioni, cosa che potrebbe portare ad un'azione a macchia nelle diverse realtà territoriali. Si chiede di ripristinare un piano ed un programma annuale regionale.

Fabio Dovana
Presidente e Legale Rappresentante
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus